



STUDIO NOTARILE
Dott. ANTONIO VENTRIGLIA
Salita V. Cuoco, 2 - 86079 VENAFRO (IS)
Tel. 0865/909712-0865/903172 FAX 0865/902650
Cod. Fisc. VNT NTN 52 P15 E779J
Partita IVA 0098 305 0618

Repertorio n. 47169

Raccolta n. 17436

ATTO COSTITUTIVO

DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatre, il giorno sette del mese di luglio.

07 luglio 2003

In Venafro, nel mio studio, alla Salita Vincenzo Cuoco, n.2.

Innanzi a me dottor ANTONIO VENTRIGLIA, Notaio in Venafro, 1-

scritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Campo-

basso, Isernia e Larino e senza l'assistenza dei testimoni,

per avervi i componenti espressamente e volontariamente rinun-

ziato, d'accordo tra loro e con il mio consenso,

sono presenti:

LUPOLI MARCELLINO, pensionato, nato a Piedimonte Matese (CE) il

13 (tredici) aprile 1944 (millenovecentoquarantaquattro), re-

sidente ivi in via Pizzone Monticello, sc., codice fiscale di-

chiarato: LPL MCL 44D13 G596S;

LUPOLI CAMILLO, psicologo, nato a Caserta il 21 (ventuno) no-

vembre 1968 (millenovecentosessantotto), residente in Roma

via della Rustica, n.192, codice fiscale dichiarato: LPL CLL

68S21 B963I;

LOFFREDA MARIA, architetto, nata a San Potito Sannitico (CE) il

4 (quattro) febbraio 1956 (millenovecentocinquantasei), resi-

dente ivi in via Valle Frisi, n.6, codice fiscale dichiarato:

LEF MRA 56B44 I130I.

REGISTRATO

a ISERNIA

il 28-7-03

N. 1048 Mod. 4V

Della personale identità dei costituiti, cittadini italiani,
io Notaio sono certo.

I medesimi mi richiedono di ricevere questo atto col quale
convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO I

E' costituita tra essi comparenti una Società a responsabilità
limitata denominata "L.C.MATESE S.r.l.".

ARTICOLO II

La sede legale della Società è in Piedimonte Matese (CE), in
via Pizzone Monticello, sc..

La Società opererà prevalentemente nel Mezzogiorno d'Italia e
comunque in tutte quelle regioni dell'Italia Meridionale di
cui al T.U. D.P.R. 6 marzo 1978, n.218 e successive modifica-
zioni sull'industrializzazione del Mezzogiorno d'Italia per
cui intende beneficiare di tutte le agevolazioni di legge,
presenti e future.

ARTICOLO III

Nel pieno rispetto delle norme vigenti ed inderogabili che
vietano o limitano l'esercizio associato sotto forma di impre-
se collettive di attività professionali protette, la società
intende operare nell'ambito dell'assistenza residenziale sani-
taria e sociale. In particolare potrà:

a)- promuovere e svolgere attività di studio, di ricerca
clinica ed intervento ad ogni livello della riabilitazione
psichica, fisica e mentale, nei diversi settori della psicoso-



matica, della psicoterapia, della psicologia clinica, della psicologia dello sport, della psicologia sociale, della psicologia del lavoro, della psicologia della salute, nonché dell'assistenza indirizzata a tutte le tappe evolutive della persona; _____

___b)- organizzare seminari, corsi di studio, corsi di formazione e/o di specializzazione, meeting, convegni e congressi ai fini dell'aggiornamento, della formazione e della specializzazione nelle materie suddette indirizzati a privati e/o Enti pubblici e privati; _____

___c)- aprire e gestire in proprio centri di assistenza medica, ospedali e case di cura per la breve e lunga degenza, l'organizzazione di studi medici e poliambulatori specialistici e generici, studi e centri delle attività professionali paramediche e/o svolte da psicologi; _____

___d)- aprire e gestire in proprio le altre strutture cosiddette "intermedie" o "alternative", quali case famiglia, day hospital e Comunità Terapeutiche e/o riabilitative per la cura e la riabilitazione della sofferenza psichica e/o fisica e/o mentale di minori, adolescenti, giovani, adulti e anziani; _____

___e)- aprire e gestire tramite affiliazione con altri Enti pubblici e privati (società, associazioni, enti pubblici territoriali, comunità aventi finalità similari e/o scopo analoghi alla società) le attività indicate ai precedenti punti c) e d) ovvero nell'ambito della creazione e gestione di struttu-

re residenziali e semiresidenziali allo scopo di intervenire sul lato psico-socio-terapeutico-riabilitativo a favore della persona fisica in tutte le sue fasi evolutive;

f)- acquistare, prendere in affitto o in concessione gratuita qualunque bene immobile, attrezzarlo al fine del raggiungimento degli scopi sociali suddetti anche grazie a finanziamenti pubblici e/o privati;

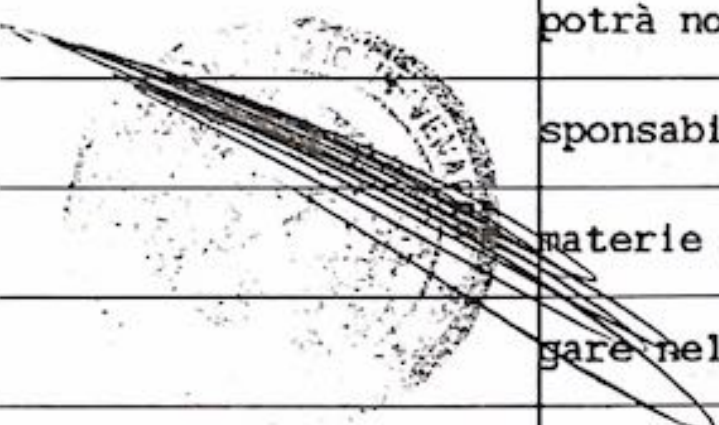
g)- stipulare contratti di appalto per la gestione dei servizi suddetti e convenzioni con Enti pubblici e privati.

Al fini del raggiungimento degli scopi sociali la società potrà nominare anche tra i non soci Direttori Sanitari, Responsabili tecnici, e altre figure purchè specializzati nelle materie sopra descritte ovvero non specializzati se da impiegare nel campo amministrativo.

La Società potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale: potrà quindi acquistare, vendere e locare immobili acquisiti per lo svolgimento dell'attività.

La Società potrà assumere o concedere partecipazioni, anche azionarie, senza collocazione, interessenze o quote in altre Società ed imprese di qualsiasi genere, sia direttamente che indirettamente, salvo il disposto di cui all'articolo 2361 del Codice Civile, all'occorrenza concedendo avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre garanzie reali e personali, compiendo le op-

Dr. M. M. M.
Società S.p.A.
Alone di M.



portune operazioni finanziarie anche di credito fondiario, anche a favore di terzi e per impegni altresì nei confronti di chiunque.

Sono espressamente escluse le operazioni di raccolta del risparmio ed esercizio del credito, di assicurazione, fiduciarie e di revisione, nonchè tutte quelle attività vietate o comunque riservate ai sensi delle Leggi 02/01/1991 n.1 e 05/07/1991 n.197 e del D.L. 01 settembre 1993, n.385, e della legislazione futura. E' fatto divieto alla Società di esercitare ogni altra attività rientrante tra quelle protette dalla Legge, nonchè qualsiasi attività finanziaria ivi compresa la raccolta del risparmio presso il pubblico.

ARTICOLO IV

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO V

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2003 (duemilatrè).

ARTICOLO VI

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila) e viene assunto e sottoscritto dai soci nella maniera che segue:

- dal socio LUPOLI MARCELLINO per una quota pari ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) corrispondente al 25% (venticin-



que per cento) del capitale sociale; _____

- dal socio LUPOLI CAMILLO per una quota pari ad Euro 6.000,00
(seimila) corrispondente al 60% (sessanta per cento) del capi-
tale sociale; _____

- dal socio LOFFREDA MARIA per una quota pari ad Euro 1.500,00
(millecinquecento) corrispondente al 15% (quindici per cento)
del capitale sociale. _____

I costituiti danno atto che sulle quote da essi rispettivamen-
te assunte sono stati versati i tre decimi del capitale socia-
le, ai sensi dell'articolo 2329 del Codice Civile, presso la
Banca Popolare di Ancona, Agenzia di Piedimonte Matese, in da-
ta 04 luglio 2003, come risulta dalla ricevuta di deposito
della somma di Euro 3.000,00 (tremila) rilasciata in pari data
dal detto Istituto che, in copia conforme da me autenticata,
previa lettura da me datane alle costituite parti, si allega a
questo atto distinta con la lettera "A". _____

L'Amministratore Unico viene delegato a ritirare dall'indicato
Istituto la suddetta somma, esonerando l'Istituto stesso da o-
gni responsabilità al riguardo. _____

ARTICOLO VII

L'amministrazione della Società è affidata ad un Amministrato-
re Unico il quale dura in carica fino a revoca o sue dimissio-
ni ed è all'uopo investito della legale rappresentanza della
Società di fronte ai terzi ed in giudizio e della firma socia-
le per il compimento degli atti e le operazioni di ordinaria e

straordinaria amministrazione.

Ad Amministratore Unico viene designato il socio LUPOLI MARCELLINO, qui costituito, che accetta la carica conferitagli, non sussistendo a proprio carico alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalle vigenti leggi.

ARTICOLO VIII

La Società si dichiara costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute in questo atto e di quelle stabilite nello Statuto che, previa lettura da me datane ai costituiti, si allega a questo atto distinto con la lettera "B".

ARTICOLO IX

Per tutto quant'altro non previsto nel presente atto e nell'allegato statuto sociale, si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO X

Le spese di questo atto e sue conseguenziali, che ammontano a circa Euro 1.850,00 (milleottocentocinquanta) sono a carico della costituita Società.

Di questo atto, scritto con mezzo elettromeccanico da persona



di mia fiducia e completato di mio pugno su facciate otto fin

qui di due fogli, ho dato lettura alle parti costituite che lo

approvano e con me lo

scusavola

Luigi Mavellera
Consiglio Locali
Mare L/par



INCA POPOLARE DI ANCONA

biamo ricevuto la Sua lettera della data odierna che Le ritrascriviamo integralmente:

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione
Intendenza di Finanza di Ancona n. 19766/2 del 5/1/74 come modif.
con DD. ll. n. 2613/2 del 19/2/77 e n. 24453/2 del 18/9/84

Spettabile

BANCA POPOLARE DI ANCONA

793/PIEDIMONTE MATESE

codice e denominazione Sportello

DIMONTE MATESE, 04/07/2003

o e data

RSAMENTO DEI CONFERIMENTI IN DENARO PER SOCIETÀ COSTITUENDA

CIETÀ COSTITUENDA: L.C. MATESE SRL

DE: VIA PIZZONE MONTICELLO SNC, 81016 PIEDIMONTE MATESE (CE)

O SOCIETÀ: S.R.L.

GETTO SOCIALE: ASSISTENZA RESIDENZIALE SANITARIA E SOCIALE

PITALE SOCIALE IN DENARO: EURO 10.000,00

(divisa e importo)

ottoscritto LUPOLI CAMILLO

CODICE CONTROPARTE 793/8334985

dente a ROMA

VIA DELLA RUSTICA

CODICE FISCALE LPLCLL68S21B963I

so, presso le Vostre casse, ai sensi e per gli effetti dell'art.:

2329 cod. civ. (costituzione di società per azioni)

2464 cod. civ. (costituzione di società in accomandita per azioni)

2475 cod. civ. (costituzione di società a responsabilità limitata)

2476 cod. civ. (costituzione di società a responsabilità limitata con un unico socio)

somma di EURO 3.000,00

(divisa e importo)

presentante I TRE DECIMI DEL capitale su indicato;

ir conto

NDIZIONI ECONOMICHE

endo atto che sulle somme versate saranno riconosciuti dalla banca interessi nella misura del 0,125 annuo nominale.

endo altresì atto che sono totalmente a mio carico la COMMISSIONE DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ammontante a

EURO ZERO nonché ogni onere fiscale diretto o indiretto, dipendente o avente relazione con il servizio

edesimo al pagamento dei quali provvedo contestualmente.

SOCI SOTTOSCRITTORI

quota di partecipazione al
versamento del conferimenti

LUPOLI MARCELLINO

cognome e nome (1)

PIEDIMONTE MATESE, 13/04/1944

luogo e data di nascita (1)

VIA PIZZONE MONTICELLO SNC, 81016

PIEDIMONTE MATESE (CE)

indirizzo (1)

EURO 750,00

divisa e importo

LUPOLI CAMILLO

cognome e nome

CASERTA, 21/11/1968

luogo e data di nascita

VIA DELLA RUSTICA, 192 - 00155 ROMA

indirizzo

EURO 1.800,00

divisa e importo

OFFREDA MARIA

cognome e nome

SAN POTITO SANNITICO,

04/02/1956

luogo e data di nascita

VIA CAMPO DI SAN POTITO SANNITICO, 81016

SAN POTITO SANNITICO (CE)

indirizzo

EURO 450,00

divisa e importo

Qualora come "Soci sottoscrittori" vi siano società già esistenti e regolarmente costituite, occorrerà rilevare invece la denominazione, il ragione sociale, la data di costituzione e la sede di tali società sottoscrittrici.

SOCI SOTTOSCRITTORI

quota di partecipazione al
versamento del conferimento

4)

cognome e nome

luogo e data di nascita

indirizzo

divisa e importo

5)

cognome e nome

luogo e data di nascita

indirizzo

divisa e importo

6)

cognome e nome

luogo e data di nascita

indirizzo

divisa e importo

Ammontare complessivo versato EURO 3.000,00
(divisa e importo in cifre)

TOT.

EURO 3.000,00

divisa e importo

(dicono) TREMILA/00
(divisa e importo in lettere)

Ho preso visione delle condizioni economiche e delle CONDIZIONI GENERALI applicabili e dichiaro di accettarle integralmente; prendo inoltre atto che la banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate al presente rapporto, rispettando, in caso di variazioni in senso a me sfavorevole, le prescrizioni di cui agli artt. 118 e 161, secondo comma, del D.Lgs. 1/9/93 n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.

Dichiaro che un esemplare della presente mi viene rilasciato debitamente sottoscritto dai soggetti abilitati a rappresentarvi, anche quale ricevuta del versamento.

CONDIZIONI GENERALI REGOLANTI I TERMINI E LE MODALITÀ DI RESTITUZIONE DELLE SOMME DEPOSITATE

Art. 1 - Ai fini della restituzione delle somme depositate - che avviene mediante accreditamento su un conto intestato agli aventi diritto o attraverso emissione di assegno circolare intrasferibile all'ordine degli stessi o, in via eccezionale, mediante diversa modalità da concordarsi preventivamente con la banca - alla banca deve essere presentata in ogni caso la ricevuta di versamento oppure copia autentica dell'atto costitutivo della società, ove la ricevuta stessa risulti allegata in originale a tale atto.

Nel caso in cui non siano in grado di presentare la ricevuta, gli aventi diritto alla restituzione del deposito devono sottoscrivere una dichiarazione che, indicando i motivi della mancata presentazione (distruzione, smarrimento o sottrazione), manlevi la banca da ogni eventuale danno che possa derivare a qualunque titolo per aver restituito il deposito senza presentazione della ricevuta.

Art. 2 - In caso di avvenuta costituzione della società, deve altresì essere prodotto certificato dell'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia in cui trovasi la sede sociale - rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese - attestante che la società è stata iscritta e si trova nel pieno e nel libero possesso dei suoi diritti; da tale certificato devono altresì risultare le generalità complete degli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società, precisando se a firma congiunta o disgiunta.

Art. 3 - In caso di mancata costituzione della società, deve altresì essere prodotto certificato dell'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente - rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese - attestante che non è stato iscritto né depositato alcun atto relativo alla società che si doveva costituire.

Art. 4 - In caso di regolare costituzione della società, i soggetti legittimati a chiedere la restituzione delle somme sono gli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società stessa.

In caso di mancata costituzione, i soggetti legittimati a chiedere la restituzione delle somme sono i sottoscrittori, decorso un anno dalla data di deposito.

Art. 5 - In caso di mancata costituzione della società, il rimborso viene effettuato agli aventi diritto congiuntamente e solo in casi eccezionali questa banca si riserva la facoltà di consentirlo pro quota ai singoli sottoscrittori.

È del pari facoltà della banca restituire le somme prima del decorso dell'anno del versamento, tranne che nel caso di rimborso pro quota, e comunque dietro presentazione, ad integrazione della documentazione di cui al precedente Art. 3, di una dichiarazione di tutti i sottoscrittori, con la quale gli stessi dichiarano di rinunciare alla costituzione della società.

Dichiaro altresì di approvare specificamente, anche ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., la clausola soprariportata che prevede la facoltà per la banca di modificare anche in senso a me sfavorevole, le condizioni economiche del rapporto.

Per ricevuta dell'avvenuto versamento, presso le nostre casse, delle somme di cui alla lettera soprariportata.

BANCA POPOLARE DI ANCONA
Banca Popolare di Ancona
Filiale di PIEDIMONTE TESE

(Rune)

REPERTORIO n. 47156

La presente copia fotostatica di
fogli due,

è conforme al documento esibito-
mi e restituito all'interessato.

Veneto, li 07 LUG. 2003





STATUTO

DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA DENOMINATA "L.C. MAYESE S.r.l."

DENOMINAZIONE

ARTICOLO I - E' costituita una Societa' a responsabilita' limitata con la denominazione

"L.C. MAYESE S.r.l."

OGGETTO

ARTICOLO II - Nel pieno rispetto delle norme vigenti ed inderogabili che vietano o limitano l'esercizio associato sotto forma di imprese collettive di attivita' professionali protette, la societa' intende operare nell'ambito dell'assistenza residenziale sanitaria e sociale. In particolare potra':

a)- promuovere e svolgere attivita' di studio, di ricerca clinica ed intervento ad ogni livello della riabilitazione psichica, fisica e mentale, nei diversi settori della psicosomatica, della psicoterapia, della psicologia clinica, della psicologia dello sport, della psicologia sociale, della psicologia del lavoro, della psicologia della salute, nonche' dell'assistenza indirizzata a tutte le tappe evolutive della persona;

b)- organizzare seminari, corsi di studio, corsi di formazione e/o di specializzazione, meeting, convegni e congressi al fini dell'aggiornamento, della formazione e della specializzazione nelle materie suddette indirizzati a privati e/o Enti pubblici e privati;

c)- aprire e gestire in proprio centri di assistenza medica, ospedali e case di cura per la breve e lunga degenza, l'organizzazione di studi medici e poliambulatori specialistici e generici, studi e centri delle attivita' professionali paramediche e/o svolte da psicologi;

d)- aprire e gestire in proprio le altre strutture cosiddette "intermedie" o "alternative", quali case famiglia, day hospital e Comunita' Terapeutiche e/o riabilitative

ve per la cura e la riabilitazione della sofferenza psichica e/o fisica e/o mentale di
minori, adolescenti, giovani, adulti e anziani;

—e)- aprire e gestire tramite affiliazione con altri Enti pubblici e privati (so-
cietà, associazioni, enti pubblici territoriali, comunità aventi finalità similari e/o
scopo analoghi alla società) le attività indicate ai precedenti punti c) e d) ovvero
nell'ambito della creazione e gestione di strutture residenziali e semiresidenziali al-
lo scopo di intervenire sul lato psico-socio-terapeutico-riabilitativo a favore della
persona fisica in tutte le sue fasi evolutive;

—f)- acquistare, prendere in affitto o in concessione gratuita qualunque bene im-
mobile, attrezzarlo al fine del raggiungimento degli scopi sociali suddetti anche grazie
a finanziamenti pubblici e/o privati;

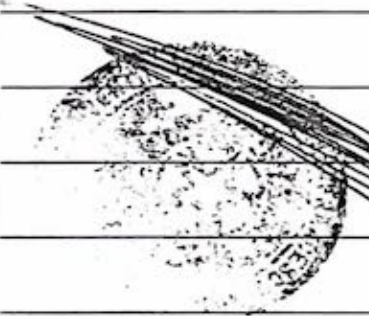
—g)- stipulare contratti di appalto per la gestione dei servizi suddetti e conven-
zioni con Enti pubblici e privati.

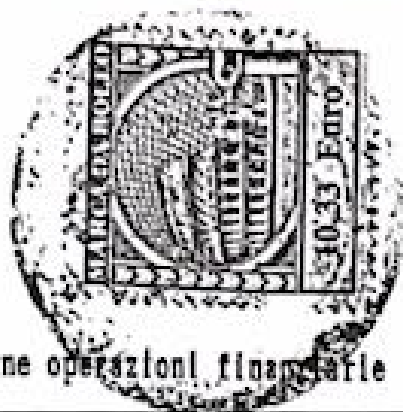
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali la società potrà nominare anche tra i
non soci Direttori Sanitari, Responsabili tecnici, e altre figure purché specializzati
nelle materie sopra descritte ovvero non specializzati se da impiegare nel campo am-
ministrativo.

La Società potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie,
mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento
dell'oggetto sociale: potrà quindi acquistare, vendere e locare immobili acquisiti per
lo svolgimento dell'attività.

La Società potrà assumere o concedere partecipazioni, anche azionarie, senza colloca-
zione, interessenze o quote in altre Società ed imprese di qualsiasi genere, sia diret-
tamente che indirettamente, salvo il disposto di cui all'articolo 2361 del Codice Civi-
le, all'occorrenza concedendo avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre garanzie reali e

Luigi
Carillo
Mancini
di
Mancini





personali, compiendo le opportune operazioni finanziarie anche di credito fondiario, anche a favore di terzi e per impegni altresì nei confronti di chiunque. _____

Sono espressamente escluse le operazioni di raccolta del risparmio ed esercizio del credito, di assicurazione, fiduciarie e di revisione, nonché tutte quelle attività vietate o comunque riservate ai sensi delle Leggi 02/01/1991 n.1 e 05/07/1991 n.197 e del D.L. 01 settembre 1993, n.385, e della legislazione futura. E' fatto divieto alla Società di esercitare ogni altra attività rientrando tra quelle protette dalla Legge, nonché qualsiasi attività finanziaria ivi compresa la raccolta del risparmio presso il pubblico. _____

ARTICOLO III - La sede legale della Società è in Piedimonte Matese (CE) in via Pizzone Monticello, sc.. _____

La Società opererà prevalentemente nel Mezzogiorno d'Italia e comunque in tutte quelle regioni dell'Italia Meridionale di cui al T.U. D.P.R. 6 marzo 1978, n.218 e successive modificazioni sull'industrializzazione del mezzogiorno d'Italia. Essa realizzerà nuove imprese produttive per cui intende beneficiare di tutte le agevolazioni fiscali all'uopo previste presenti e future. _____

L'assemblea dei soci ha facoltà di istituire altrove e sopprimere agenzie e rappresentanze, stabilimenti, succursali e depositi. _____

D U R A T A

ARTICOLO IV - La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga od anticipato scioglimento da deliberarsi con assemblea straordinaria dei soci con decisione presa in conformità del presente statuto e della legge. _____

C A P I T A L E

ARTICOLO V - Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila) ed è diviso in _____

quote ai sensi dell'articolo 2474 del Codice Civile. Le quote sono nominative e divisibili nei limiti determinati dalla legge. La titolarità di ogni quota comporta il diritto ad un voto per ogni Euro di partecipazione posseduta. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea straordinaria. E' riservato ai soci il diritto di opzione sulle nuove sottoscrizioni, in proporzione alle quote possedute. Per il fabbisogno finanziario della Società, essa intende avvalersi delle disposizioni di cui alla deliberazione del 3 marzo 1994 del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio che ha dato esecuzione alla delega contenuta nei commi terzo e quarto dell'art.11 del Decreto Legislativo 01 settembre 1993, n.385; pertanto potrà acquisire i fondi con obbligo di rimborso presso i soggetti iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi; i soci finanziatori devono detenere almeno il 2% (due per cento) del capitale così come risultante dall'ultimo bilancio approvato. I soci potranno, inoltre, effettuare versamenti in conto capitale nonché finanziamenti ad altro titolo, fruttiferi e non, anche non proporzionali alle rispettive quote di partecipazione, sotto l'osservanza della vigente e futura normativa in materia. L'assemblea potrà deliberare di trasferire, in tutto o in parte, detto conto vincolato ad aumento del capitale sociale.

Q U O T E

ARTICOLO VI - Le quote sociali sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che di ultima volontà.

In caso di cessione delle quote a terzi non soci, che non siano il coniuge o i discendenti diretti del cedente persona fisica, ovvero che non siano Società facenti parte dello stesso gruppo di appartenenza del cedente persona giuridica, è attribuita agli altri soci il diritto di prelazione nell'acquisto a parità di prezzo e condizioni, da esercitarsi nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento di apposita comunicazione. Sia l'offerta che la dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione de-



vono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il diritto di prelazione spetta ai soci in proporzione alle rispettive quote di capitale. _____

ASSEMBLEA

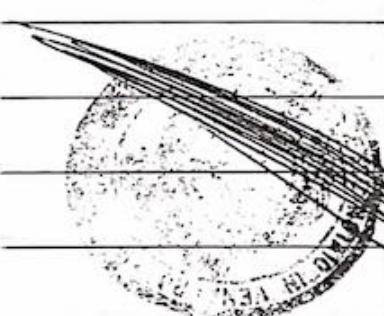
ARTICOLO VII - L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto vincolano tutti i soci. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, anche fuori della sede legale, purché in Italia. L'Assemblea Ordinaria può essere convocata dall'Organo Amministrativo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale solo: _____

a)- nell'ipotesi che la Società sia Capo Gruppo di altre Società collegate per cui deve necessariamente redigere il bilancio successivamente alla compilazione di quelli delle società controllate; _____

b)- nell'ipotesi in cui, a seguito dell'introduzione di nuove norme fiscali e civili-stiche del tutto particolari, si rendesse necessario avvalersi dell'indicato maggior termine. _____

ARTICOLO VIII - La convocazione dell'Assemblea viene fatta a cura dell'Organo Amministrativo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza, ai sensi dell'articolo 2484 del codice civile. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea ordinaria può essere convocata mediante posta elettronica, con avviso da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, all'indirizzo di posta elettronica notificato alla Società ed annotato nel Libro Soci. A tal fine, il Presidente dell'assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso. _____

Test
Scritto
Manc
L'Art
della
Manc



Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona non Amministratore o Sindaco o dipendente della Società né dagli altri soggetti previsti dall'articolo 2372, 4° comma, del Codice Civile. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'adunanza. La delega deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico (o, in caso di Organo Collegiale, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli amministratori che ha la rappresentanza legale della Società) e, in caso di suo impedimento, dalla persona designata dall'Assemblea. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio e sceglie se lo crede del caso, due scrutatori tra i soci. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nel caso di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto.

ARTICOLO IX - Sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria deliberano con le maggioranze previste dall'ARTICOLO 2486 del Codice Civile. L'assemblea ordinaria delibera:

- a) sull'approvazione del bilancio;
- b) sulla nomina dell'Organo Amministrativo;
- c) su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione della Società che esulino dalle facoltà e poteri dell'Organo amministrativo o che da esso siano portati comunque all'esame della stessa Assemblea, nonché sulla responsabilità dell'Organo amministrativo medesimo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto e sull'eventuale scioglimento anticipato della Società.



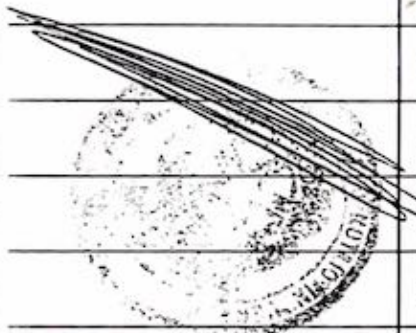
AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO X - La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione secondo le deliberazioni dell'assemblea di nomina; gli amministratori possono essere non soci, sono rieleggibili e durano in carica sino a revoca o loro dimissioni. All'amministratore Unico spettano la firma sociale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nonché la rappresentanza legale della Società. Al Consiglio di Amministrazione il numero dei membri del quale viene determinato dall'assemblea in sede di nomina fra due e sette, spettano tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, potendo il Consiglio delegare parte dei suoi poteri a qualcuno dei suoi membri, nei limiti dell'articolo 2381 del codice civile, fissandone le attribuzioni specifiche ed i compensi. Il consiglio nomina nel suo seno un Presidente e può nominare un Vice Presidente. Al Presidente e, se nominato, al Vice Presidente spetta, disgiuntamente la rappresentanza sociale. Alla scadenza del mandato, l'Organo amministrativo resterà in carica, con tutti i poteri spettantigli, fino alla effettiva sua sostituzione. All'Organo amministrativo compete un compenso secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci. L'Assemblea dei soci ha, inoltre, la possibilità di nominare uno o più direttori tecnici della Società con l'incarico di sovrintendere a tutti i lavori che la Società stessa è chiamata a svolgere. Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, può essere convocato dal Presidente con avviso spedito ai consiglieri almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante raccomandata postale A/R, fax, posta elettronica all'indirizzo notificato alla Società o nei casi d'urgenza, tre giorni prima con telegramma, fax o posta elettronica con la specifica del motivo e dei termini dell'urgenza. Il Consiglio di Amministrazione si reputa validamente convocato, anche senza le formalità di cui sopra, qualora siano presenti tutti i consiglieri e, se nominati, i sindaci effettivi. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la mag-

gioranza dei consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO XI - L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo all'Assemblea. L'Organo amministrativo ha quindi tra le altre la facoltà di acquistare, vendere e permutare mobili ed immobili, conferirli in altre Società costituite o costituenti, assumere partecipazioni ed interessenze per effetto dell'ARTICOLO SECONDO del presente Statuto, chiedere mutui anche ipotecari, acconsentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i competenti Conservatori dei Registri Immobiliari da responsabilità; transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, presso la Cassa di Risparmio e presso ogni altro Ufficio Pubblico o privato; concorrere ad aste ed appalti; assumere appalti ed accettare capitolati; stipulare contratti di fornitura e di somministrazione; compiere qualsiasi operazione bancaria; aprire ed estinguere conti correnti anche allo scoperto; emettere, girare ed incassare assegni bancari di conto corrente ed assegni circolari; emettere, girare, avallare ed incassare cambiali ed altri titoli di credito; assumere e licenziare dipendenti; effettuare depositi e prelievi; nominare avvocati ad lites con facoltà di promuovere azioni in ogni grado di giurisdizione. L'Organo amministrativo ha pure facoltà di nominare direttori nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti. All'Organo amministrativo nelle persone dei suoi rappresentanti legali spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed an-

Atene
Saville
Lyt.
Munich
Sofia



che per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati alle liti.

All'Organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio ed un compenso che sarà determinato dall'assemblea dei soci. _____

Agli Amministratori è riconosciuto il diritto di percepire, con decorrenza dalla data di costituzione della Società, ad avvenuta cessazione della carica, una indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art.16, I comma, lettera c) ed all'articolo 70 del D.P.R.n.917/1986, ragguagliati ad anno e per ciascun anno. L'Organo Amministrativo è pertanto sin d'ora autorizzato ad accantonare annualmente in un apposito fondo del bilancio denominato "Fondo di accantonamento fine rapporto per collaborazione coordinata e continuativa" un importo almeno pari al 10% (dieci per cento) del compenso come sopra determinato da accantonare in apposito fondo e da corrispondere all'atto della cessazione del rapporto, salva successiva modifica da parte dei soci. La misura del compenso potrà essere aggiornata con delibera unanime dei soci. _____

ARTICOLO XII - In riferimento all'articolo 11, comma 6°, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472, la Società si accollerà nei confronti di tutti ed in specie nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, le imposte e le tasse, i debiti per le sanzioni conseguenti alle violazioni che coloro che hanno la rappresentanza della Società commettono nello svolgimento delle loro mansioni e dei loro poteri. L'accollo vale esclusivamente nei casi in cui i legali rappresentanti abbiano commesso le suddette violazioni senza dolo, ed è in ogni caso escluso quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della Società nonchè quando la colpa del rappresentante assuma quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'articolo 5, comma 3, del suddetto Decreto Legislativo. In ogni caso, la particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della contro-



versa, si saranno pronunciati in tal senso, o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'Ufficio o dall'Ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO XIII - Qualora debbano verificarsi le condizioni di legge l'assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti. Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni all'uopo previste dal codice civile.

ESERCIZIO - BILANCIO

RIPARTIZIONE UTILI

ARTICOLO XIV - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale e per gli altri accantonamenti di legge, saranno di volta in volta destinati secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei soci. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso la sede sociale ed entro il termine che viene annualmente fissato dall'Organo Amministrativo.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO XV - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO XVI - I soci ed i loro aventi causa a qualsiasi titolo, per tutte le controversie che dovessero sorgere per motivi patrimoniali, sia per la determinazione del valore di liquidazione della quota, sia concernenti l'interpretazione e l'applicazione

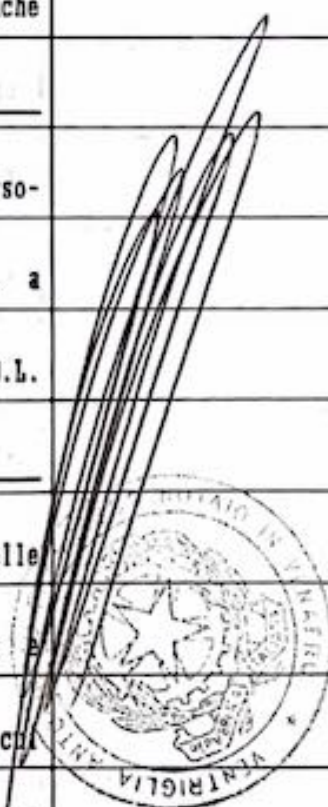
delle clausole contenute in questo Statuto, e che comunque abbiano parte in causa i singoli soci e la Società, si obbligano contrattualmente a sottoporsi al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti, e in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale nella cui Circoscrizione ha sede la Società. Gli arbitri giuridicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile. Il lodo arbitrale è definitivo, irrevocabile ed esecutivo ed ha valore di giudicato, salvo le eventuali impugnative giudiziarie. E' fatto salvo quanto previsto dalla Legge 5 gennaio 1994, n.25, che qui espressamente si richiama.

S O C I O U N I C O

ARTICOLO XVII - Qualora l'intero capitale sociale venga ad essere posseduto da un solo socio, la Società diventa una S.r.l. a socio unico, disciplinata dalle disposizioni di legge del Codice Civile, appositamente modificate dal Decreto Legislativo 2 marzo 1993 n.88 di attuazione della Direttiva 89/667/CEE in materia di diritto delle Società. Ferma restando tutti i precedenti Patti Statutari, la S.r.l. unipersonale è retta anche dalle seguenti disposizioni:

1)- negli atti e nella corrispondenza della Società a responsabilità limitata unipersonale, unitamente alla denominazione sociale, dovrà indicarsi che trattasi di S.r.l. a socio unico, ai sensi dell'articolo 2250 del Codice Civile, modificato dal citato D.L. 88/93. Non è necessaria l'indicazione del nominativo di tale socio;

2)- l'Organo Amministrativo è tenuto a depositare per l'iscrizione nel Registro delle Imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome, della data e luogo di nascita, del domicilio e cittadinanza dell'unico socio, sia al momento in cui la S.r.l. diventa unipersonale sia quando muta la persona dell'unico socio. Perimenti tale dichiarazione dovrà essere resa nel caso in cui venga costituita o ricostituita la



pluralità dei soci. Tale adempimento potrà essere effettuato anche dall'unico socio,

nel termine di quindici giorni dall'iscrizione nel libro dei soci, indicandone la data

di tale iscrizione; il tutto ai sensi dell'articolo 2475 bis del Codice Civile; _____

3)- In caso di aumento del capitale sociale nel periodo in cui vi è un socio unico, il

conferimento in danaro dovrà essere interamente versato al momento della sottoscrizio-

ne, così come disposto dall'articolo 2476 del Codice Civile. Se viene meno la pluralità

dei soci, i versamenti ancora dovuti dovranno essere effettuati entro tre mesi; _____

4)- I contratti posti in essere tra la Società e l'unico socio o le operazioni a favore

dell'unico socio devono essere trascritti nel Libro dei Verbali del Consiglio di Ammi-

nistrazione, ove esistente, o comunque risultare da atto scritto, anche quando è previ-

sta la pubblicità di cui all'articolo 2475 bis del Codice Civile, come sopra indicata; _____

5)- la responsabilità dell'unico socio è limitata al capitale sociale sottoscritto e

versato; in caso di insolvenza della Società per le obbligazioni sociali sorte nel pe-

riodo in cui le quote sono appartenute ad un solo socio, quest'ultimo risponde illimi-

tatamente solo nei seguenti casi: a) quando l'unico socio sia una società di capitale o

un altro Ente dotato di personalità giuridica; b) quando l'unico socio sia una persona

fisica già unico socio di altre S.r.l.; c) quando il capitale sociale interamente sot-

toscritto dall'unico socio all'atto della costituzione o in caso di aumento di capitale

sociale, ovvero entro tre mesi dall'acquisizione della totalità delle quote, non sia

stato interamente versato, ai sensi del citato articolo 2476 del Codice Civile; d)

quando l'unico socio o l'Organo Amministrativo non provvedano, nei termini, ad inserire

nel Registro delle Imprese la dichiarazione di cui sopra ed ad effettuare i conseguenti

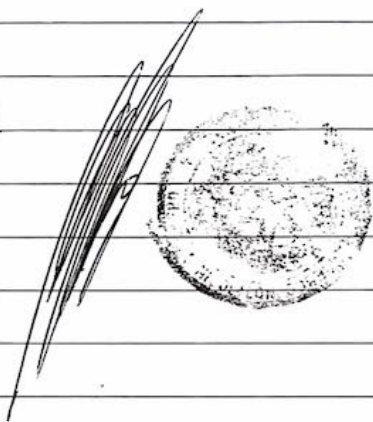
adempimenti previsti ai fini della pubblicità, il tutto come sopra indicato, ai sensi

del citato articolo 2475 bis. _____

R I N V I O

ARTICOLO XVIII - Per tutto quanto non previsto nel presente atto si applicano le vigenti disposizioni previste dalla legge in tema di Società a responsabilità limitata. _____

Luigi Morelli
Carlo Lodi
Manno Lodi



La presente copia fotostatica
di fogli... *otto* ... è conforme
al suo originale.
Si Rilascia per... *col*

VENAFRO 24 MAG. 2004



[Handwritten signature]



CASERTA, 29/07/2003

N. PRA/18935/2003/CCE0160

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI CASERTA
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
L.C.MATESE S.R.L.

VIA PIZZONE MONTICELLO SC.
81016 PIEDIMONTE MATESE CE

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CODICE FISCALE: 02974920619

NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO: 209653

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

1) A01 ATTO COSTITUTIVO

DT. ATTO: 07/07/2003

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

SI ISCRIZIONE DI SOCIETA', CONSORZIO, G.E.I.E., ENTE PUBBL. ECON.
S ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE

RICHIEDE L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATA DOMANDA: 23/07/2003 DATA PROTOCOLLO: 29/07/2003

ESATTI PER BOLLI	**41,32**	CASSA AUTOMATICA
ESATTI PER DIRITTI	**119,00**	CASSA AUTOMATICA
ESATTI PER D.ANNUO IS	**373,00**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO **533,32**	

Totale degli importi equivalenti in Lire : **1.032.652 Lire**

*** Pagamento effettuato in Euro ***

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: VNTNTN52P15E791J-VENTRIGLIA ANTONIO-VENAF

PRATICA PROTOCOLLATA - STATO PRATICA: SOSPESA

NOTE:
ANCA FIRMA DELL'AMMINISTRATORE PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE DELLA
PROPRIA NOMINA

FIRMA DELL'ADDETTO:
IRETTA NAPOLETANO

ta e ora di protocollo: 29/07/2003 09:48:50
ta e ora di stampa della presente ricevuta: 29/07/2003 09:48:52



CERIPRA



0000189352003